

DELIBERA N. 42/2026

Seduta del 23 giugno 2026

Oggetto: Approvazione Linee Guida integrative sulla presenza di moderatori, conduttori, intervistatori e presentatori nei Programmi dell'Accesso.

L'anno duemila ventisei il giorno 23 del mese di giugno alle ore 10.40 il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania, su convocazione della Presidente si è riunito presso la sede del Consiglio regionale della Campania, Centro Direzionale, is. F8 - Napoli, così costituito:

Presidente	Carola Barbato	Relatrice
Componente	Simone Di Meo	Relatore
Componente	Carolina Persico	

Verificata la regolarità della seduta, in conformità alla normativa di legge e regolamentare,

Risultano assenti: ////

PREMESSO

- Che la legge n.14 aprile 1975, n.103 *Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*, ed in particolare l'art.6 prevede apposite trasmissioni radiofoniche e televisive, nazionali e regionali, tra quelle diffuse dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, riservate “*ai partiti e ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali*”

del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici ed altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta”;

- Che l’art.7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223 *Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, dispone tra l’altro che il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo *“regola l’accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica”;*
- Che l’art. n.12, comma 1, lett. b punto) 2 della L.R. 9/2002 dispone che il Corecom, *“Regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla Legge 14 aprile 1975, n.103”;*

CONSIDERATO

- Che con delibera n.4 del 13/5/2010, il CORECOM CAMPANIA ha approvato il regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo regionale;
- Che il 1° dicembre 2025, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Corecom e Rai – Radiotelevisione Italiana Spa;
- Che nella prassi applicativa del regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo regionale sono emerse situazioni problematiche in ordine alla figura del moderatore, conduttore, intervistatore o presentatore nei programmi dell’accesso, con specifico riferimento all’utilizzo di soggetti privi di effettivo legame con il richiedente, ovvero di professionisti e figure pubbliche il cui intervento è risultato idoneo a conferire al programma carattere promozionale o pubblicitario, in contrasto con la natura e la finalità dell’accesso radiotelevisivo;
- Che l’assenza di una disciplina specifica in materia ha generato incertezze interpretative e applicative, rendendo necessaria l’adozione di linee guida integrative che definiscano in modo uniforme e trasparente i requisiti e i limiti relativi alla presenza di tali figure nei programmi dell’accesso, a garanzia del pluralismo e della corretta fruizione degli spazi radiotelevisivi riservati ai soggetti collettivi organizzati;
- Che l’art. 5 del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 1° dicembre 2025 tra il Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Corecom e la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa attribuisce espressamente ai Corecom il compito di adottare linee guida integrative in materia di accesso radiotelevisivo regionale, anche al fine di garantire l’omogeneità applicativa a livello nazionale e il rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione e trasparenza nella gestione degli spazi dell’accesso;

RITENUTO

- Di dover procedere all’approvazione delle Linee Guida integrative sulla presenza di moderatori, conduttori, intervistatori e presentatori nei Programmi dell’Accesso;

VISTO

- L’art.6, comma 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- L’art. 5 del Protocollo d’Intesa tra il Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Corecom e Rai – Radiotelevisione Italiana Spa;

SENTITI I RELATORI,

ALL’ UNANIMITÀ DEI PRESENTI, IL CORECOM CAMPANIA,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

- 1) di approvare le Linee Guida integrative sulla presenza di moderatori, conduttori, intervistatori e presentatori nei Programmi dell’Accesso, come da allegato;
- 2) di inviare la presente delibera alla RAI della Campania;
- 3) di pubblicare sul sito web del Corecom Campania la presente delibera.

Il Componente

Dott. Simone di Meo

La Presidente

Dott.ssa Carola Barbato

Visto La Dirigente

Dott.ssa Vincenza Vassallo

ALLEGATO

Linee guida integrative sulla presenza di moderatori, conduttori, intervistatori e presentatori nei programmi dell'accesso

1. Nei programmi dell'accesso che prevedano la presenza in studio di un moderatore, conduttore, intervistatore o presentatore accanto a uno o più rappresentanti del soggetto richiedente, tale funzione deve essere svolta, di norma, da un rappresentante, associato, aderente o collaboratore stabile del medesimo soggetto richiedente.
2. Il rapporto con il soggetto ammesso deve essere preesistente alla domanda, documentabile, effettivo e non meramente occasionale. Non sono ammesse adesioni, collaborazioni o incarichi instaurati esclusivamente in funzione della partecipazione al programma dell'accesso.
3. Il Corecom può richiedere apposita dichiarazione sostitutiva e ogni documentazione idonea a verificare la natura, la durata e l'effettività del rapporto indicato.
4. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, può essere autorizzata la presenza di un moderatore, conduttore, intervistatore o presentatore esterno, fermo restando il rispetto dei principi di rotazione, pluralismo e non concentrazione delle presenze televisive.
5. Il medesimo moderatore, conduttore, intervistatore o presentatore esterno non può partecipare, a qualunque titolo visibile o riconoscibile, a più di un programma dell'accesso nell'arco di due trimestri consecutivi di programmazione.
6. La presenza reiterata, stabile o ricorrente di moderatori, conduttori, intervistatori o presentatori esterni, non riconducibili in modo effettivo al soggetto richiedente, è incompatibile con la natura dei programmi dell'accesso, riservati ai soggetti collettivi organizzati ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103.
7. Quando la presenza del soggetto esterno sia idonea a promuovere direttamente o indirettamente l'immagine, l'attività professionale, la testata, lo studio, l'agenzia, l'impresa, il marchio, i servizi o comunque la riconoscibilità professionale del medesimo, essa è valutata dal Corecom quale possibile contenuto promozionale, autopromozionale o pubblicitario, non consentito nell'ambito dei programmi dell'accesso.
8. Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida sono considerate equivalenti le funzioni di moderatore, conduttore, intervistatore, presentatore, facilitatore del dibattito, coordinatore degli interventi o altra figura comunque riconoscibile come guida del programma.
9. Il soggetto richiedente deve indicare nella domanda di accesso il nominativo dell'eventuale moderatore, conduttore, intervistatore o presentatore, specificandone qualifica, ruolo, rapporto con il soggetto richiedente ed eventuali partecipazioni a programmi dell'accesso nel trimestre in corso e nel trimestre precedente.
10. Qualora il Corecom rilevi il mancato rispetto delle presenti linee guida, invita il soggetto richiedente a sostituire il moderatore, conduttore, intervistatore o presentatore entro un

termine perentorio. In caso di mancata sostituzione, il programma può essere rinviato al trimestre utile successivo o escluso dal piano di programmazione, ferme restando le ulteriori determinazioni previste dalla disciplina vigente.

11. Le presenti linee guida si applicheranno a partire dal primo ottobre 2026, con l'avvio del trimestre ottobre/dicembre 2026.

Il Componente

Dott. Simone di Meo

La Presidente

Dott.ssa Carola Barbato

Visto La Dirigente

Dott.ssa Vincenza Vassallo